

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI
DELLA SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA.**

Versione del 14.06.18

**Progetto da sottoporre ai genitori
in vista dell'Assemblea Generale di AGSEP**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – FINALITÀ

ARTICOLO 1 - Denominazione - Sede

1.1. Con questo atto viene costituita un'associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità di carattere culturale, educativo e di formazione extrascolastica della persona.

1.2. La sua denominazione è "Associazione dei Genitori della Scuola per l'Europa di Parma" (AGSEP). La sua sede sociale è fissata presso la scuola per l'Europa di Parma ed ogni eventuale spostamento della sede nel comune di Parma potrà essere deliberato dal Comitato AGSEP senza necessità di modifiche statutarie.

ARTICOLO 2 - Finalità

2.1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

2.1.1. aiutare la Scuola a sviluppare un ambiente ottimale a tutti i livelli a vantaggio degli studenti;

2.1.2. proporre ed attuare iniziative ludico-ricreative, sportive e culturali in collaborazione con la Scuola;

2.1.3. raccogliere e incoraggiare ogni iniziativa che permetta una più ampia partecipazione dei genitori alla vita della Scuola sotto tutte le sue forme;

2.1.4. promuovere gli ideali di tolleranza, di cooperazione, solidarietà e di dialogo inerenti all'ambiente multiculturale, multilinguistico e multi-etnico delle Scuole Europee;

2.1.5. promuovere le relazioni sociali tra i genitori e i membri della comunità scolastica;

2.1.6. rappresentare gli interessi educativi degli studenti nel dialogo costante con la Scuola e le altre istituzioni ai vari livelli;

2.1.7. far conoscere alle autorità della Scuola i desideri dei genitori e le loro proposte relativamente all'organizzazione scolastica;

2.1.8. collaborare con le autorità scolastiche nell'organizzazione delle attività extracurricolari; che vengono proposte agli studenti per migliorare la loro integrazione ed educazione, e dei vari eventi;

2.1.9. contribuire a risolvere eventuali criticità rappresentate dai genitori relativamente all'istruzione dei loro figli;

2.1.10. garantire ai genitori un'adeguata informazione sulle decisioni prese dalle diverse autorità scolastiche;

2.1.11. promuovere e stabilire relazioni con le Associazioni dei Genitori delle altre Scuole Europee;

2.1.12. promuovere e contribuire al buon nome della Scuola.

TITOLO II - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ARTICOLO 3 - Soci

3.1. Sono soci tutti i genitori di uno o più allievi della Scuola o coloro ai quali è attribuita la potestà genitoriale.

3.2. La qualità di socio non può essere sospesa neppure per brevi periodi.

ARTICOLO 4 - Recesso dei soci

4.1. La perdita della qualità di genitore di un allievo comporta anche la perdita della qualità di socio.

4.2. Qualsiasi socio può dare recesso per iscritto al Presidente dell'Associazione.

4.3. Il membro che cessa di far parte dell'Associazione per recesso non ha alcun diritto su fondi e beni dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI E AMMINISTRAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5 - Organi dell'Associazione

5.1. Gli Organi dell'Associazione sono l'Assemblea Generale dei soci, il Comitato AGSEP, il Comitato ClassRep (CC) e i ClassRep Sub-Committees (CSC).

5.2. Collegio dei Probiviri (Articolo 14).

ARTICOLO 6 - Assemblea Generale

6.1. L'Assemblea Generale è sovrana.

6.2. L'Assemblea Generale si riunisce sistematicamente, sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno (durante il primo quadrimestre scolastico), presso la sede sociale o in un luogo indicato nella convocazione.

6.3. In assenza del Presidente la riunione è presieduta da un membro del Comitato AGSEP nel seguente ordine:

Vice-presidente, Segretario, Tesoriere, o un altro membro delegato dal Comitato AGSEP.

6.4. Tutti i soci godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

6.5. La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata con almeno dieci giorni feriali di anticipo, apponendone avviso nei locali della Scuola, sul sito dell'Associazione e, a

richiesta del Presidente al Dirigente, sul sito web della Scuola. Il Comitato AGSEP è incaricato di garantire un'ampia pubblicità alle convocazioni.

6.6. Tutti i documenti che saranno esaminati nel corso dell'Assemblea Generale devono essere messi a disposizione, contestualmente alla convocazione, dei membri in un locale indicato nell'avviso di convocazione, o con i mezzi che il Presidente riterrà opportuno, nel rispetto delle norme sulla privacy. Tali documenti saranno disponibili in italiano e, per quanto possibile, tradotti in inglese e francese.

6.7. L'Assemblea Generale può riunirsi su convocazione del Comitato AGSEP, ma anche se 1/5 (uno quinto) dei soci ne fa richiesta.

6.8. Nel corso della sua riunione annuale, l'Assemblea Generale:

6.8.1. approva la relazione presentata dal Comitato AGSEP sulle attività dell'Associazione nel corso dell'anno precedente;

6.8.2. esamina la situazione finanziaria dell'Associazione sulla base di una relazione scritta presentata dal tesoriere e, se nominati, dai revisori dei conti.

6.8.3. prende atto ed eventualmente ratifica la gestione del Comitato AGSEP;

6.8.4. propone nuovi progetti;

6.8.5. può nominare almeno un Revisore dei Conti per il successivo anno finanziario;

6.8.6. approva il bilancio Consuntivo e Preventivo;

6.8.7. nomina il Collegio dei Proviviri

6.8.8. può revocare i membri del Comitato AGSEP e dare avvio a nuove elezioni.

6.9. Qualsiasi socio dell'Associazione può farsi rappresentare in occasione di un'Assemblea Generale da un altro socio portatore di una semplice delega. Un socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Tutti i delegati devono essere menzionati nei verbali dell'Assemblea.

6.10. Eccetto nei casi eccezionali previsti dal presente statuto, le decisioni sono prese a semplice maggioranza (50%+1) dei soci presenti o rappresentati senza che ci siano esigenze di quorum di presenza. Le decisioni prese sono in seguito portate a conoscenza di tutti i soci attraverso invio di mail e/o tramite il sito dell'Associazione.

6.11. La partecipazione all'Assemblea Generale è normalmente riservata ai soci. Tuttavia, il Presidente dell'Associazione può proporre la partecipazione a tutta o a parte della riunione a persone esterne, come per esempio un membro dell'amministrazione scolastica. Gli ospiti non soci non hanno diritto di voto.

6.12. L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (i.e.50%+1) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti (i.e.50%+1). Ogni socio ha un diritto di voto. Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

6.13. L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, L'Assemblea Straordinaria si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza. La convocazione

dell'Assemblea Straordinaria è effettuata con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, apponendone avviso nei locali della scuola. Il Comitato AGSEP è incaricato di garantire un'ampia pubblicità a questa convocazione.

6.14. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono iscritte in un registro firmato dal Presidente e dal segretario, e conservato da quest'ultimo che lo terrà a disposizione dei suoi membri e i terzi interessati.

ARTICOLO 7 - Comitato AGSEP

7.1. L'Associazione è diretta dal Comitato AGSEP

7.2. Il Comitato AGSEP è costituito da 21 membri:

7.2.1. 5 (cinque) posti sono coperti dai rappresentanti eletti negli Organi Collegiali della Scuola: 1 rappresentante in Consiglio di Amministrazione e presidente dell'Associazione, 1 rappresentante in Comitato Tecnico Scientifico, 3 rappresentanti in Consiglio Educativo.

7.2.2. I rimanenti posti sono coperti da genitori eletti fra i rappresentanti di classe o i loro supplenti (cfr. 12.1).

7.2.3. Entro due settimane dall'elezione dei rappresentanti di classe, il Presidente dell'Associazione convoca la riunione del Comitato ClassRep (CC), costituito da tutti i rappresentanti di classe eletti e dai loro supplenti. Il CC si riunisce almeno una volta l'anno. In occasione della prima riunione annuale del CC, vengono eletti al suo interno i seguenti rappresentanti nel Comitato AGSEP:

- 1 rappresentante per il ciclo materno
- 1 rappresentante per sezione linguistica degli anni 1° e 2° del ciclo primario (3 rappresentanti)
- 1 rappresentante per sezione linguistica degli anni 3°, 4° e 5° del ciclo primario (3 rappresentanti)
- 1 rappresentante per sezione linguistica degli anni 1°, 2° e 3° del ciclo secondario (3 rappresentanti)
- 1 rappresentante per sezione linguistica degli anni 4° e 5° del ciclo secondario (3 rappresentanti)
- 1 rappresentante per sezione linguistica degli anni 6° e 7° del ciclo secondario (3 rappresentanti)

Ogni classe è rappresentata da un voto. Il CC elegge egualmente al proprio interno le cariche di Vice-presidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione, con durata di un anno. Altre cariche (ad esempio probiviri, webmaster, coordinatore della traduzione in italiano, inglese, francese) sono attribuite nel corso di questa riunione. In occasione di questa riunione si procede egualmente alla costituzione dei primi gruppi di lavoro, o ClassRep Sub-Committees (CSC), con la designazione dei referenti, nonché alla proposta dei nomi per la sotto-commissione mensa. I CSC sono aperti a tutti i genitori interessati: la loro costituzione sarà annunciata pubblicamente a seguito della prima riunione del CC.

Durante l'anno scolastico, ogni CSC si riunisce regolarmente e, comunque, ogni volta che i suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni dei CSC sono convocate e presiedute dal referente del gruppo di lavoro in collaborazione con uno dei cinque rappresentanti negli Organi Collegiali della scuola. Una sintesi degli argomenti trattati e delle decisioni prese sarà trasmessa, per informazione, al Comitato AGSEP.

7.3. Le dimissioni di un membro del Comitato AGSEP devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - Riunioni del Comitato AGSEP

8.1. Il Comitato AGSEP si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente. Riunioni supplementari possono essere convocate su richiesta di almeno 5 (cinque) dei suoi membri.

8.2. Il Comitato AGSEP delibera con validità se almeno la metà più uno dei suoi membri è presente.

8.3. Le convocazioni sono inviate per posta elettronica al più tardi 7 (sette) giorni di calendario prima della data prevista per la riunione. Le convocazioni sono egualmente inviate ai genitori interessati che ne facciano domanda.

8.4. Il Comitato AGSEP delibera alla maggioranza semplice.

ARTICOLO 9 - Presidenza del Comitato AGSEP

9.1. È Presidente dell'Associazione il rappresentante nel Consiglio di Amministrazione (CDA) eletto dai genitori seguendo le procedure elettive in vigore nella scuola.

9.2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

9.3. Tutti gli atti che impegnano l'Associazione devono essere firmati da due membri del Comitato AGSEP. In ogni caso la firma degli atti compete anche al Presidente che ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

9.4. Un membro dell'Associazione può essere eletto presidente per un massimo di 2 (due) mandati.

ARTICOLO 10 - Prerogative del Comitato AGSEP

10.1. Il Comitato AGSEP ha tutti i poteri di gestione e d'amministrazione con riserva delle attribuzioni dell'Assemblea Generale. Può delegare la gestione quotidiana al suo Presidente, ad un amministratore o ad un'altra persona che ne riceve mandato.

10.2. Il Comitato AGSEP ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale qualsiasi questione presentata da 1/5 (uno quinto) dei membri dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - Pubblicità delle risoluzioni

11.1. Le risoluzioni del Comitato AGSEP sono iscritte in un registro firmato dal Presidente ed il segretario e conservato dal segretario che lo terrà a disposizione dei membri dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - Rappresentanza dei genitori negli Organi Collegiali della Scuola e in quelli previsti dal sistema delle scuole europee

12.1. I genitori degli alunni iscritti alla Scuola partecipano all'elezione di:

- 1 rappresentante per ogni sezione del ciclo materno
- 1 rappresentante per ogni classe del ciclo primario
- 1 rappresentante per ogni classe del ciclo secondario

- 3 rappresentanti, di cui almeno uno del ciclo secondario, nel Consiglio Educativo
- 1 rappresentante nel Comitato Tecnico Scientifico
- 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, che coincide con il Presidente dell'Associazione dei genitori

12.1.1. All'elezione dei rappresentanti di sezione del ciclo materno e di classe dei cicli primario e secondario partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle sezioni e alle classi interessate. Le elezioni si svolgono subito dopo la conclusione della prima assemblea di sezione o di classe convocata dalla Scuola entro il 31 ottobre di ogni anno. Il mandato dei rappresentanti di sezione (ciclo materno) e di classe è di durata annuale.

12.1.2. All'elezione dei rappresentanti negli Organi Collegiali della Scuola partecipano tutti i genitori degli alunni iscritti o coloro che ne fanno le veci. Le elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali si svolgono seguendo le tempistiche in vigore per le procedure elettive in seno alla Scuola. Al momento della candidatura, i genitori indicano le cariche negli Organi Collegiali per le quali intendono correre (CE, CTS, CDA).

Le liste dei candidati saranno esposte secondo le tempistiche definite a norma di legge. I nomi dei candidati ad ogni carica prevista negli Organi Collegiali (CE, CTS, CDA) saranno indicati in ordine alfabetico a fianco del/i posto/i per cui corrono.

Nelle schede elettorali, di colore bianco, saranno prestampati i nominativi dei candidati che corrono per le diverse cariche negli Organi Collegiali (CDA, CTS e CE).

12.2. L'Associazione potrà anche essere presente agli incontri di Interparents¹ e CAPEEA² e AESN³. Per ogni riunione alla quale l'Associazione sarà presente, il Comitato AGSEP preparerà e presenterà un rapporto scritto. Il Comitato AGSEP nomina uno dei suoi membri come rappresentante.

12.3. L'Associazione può rappresentata presso il Consiglio superiore delle scuole europee e presso i comitati preparatori (Comitato Pedagogico e del comitato amministrativo e finanziario). Il Comitato AGSEP nomina uno dei suoi membri come rappresentante.

ARTICOLO 13 - Azioni giudiziarie

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza processuale dell'Associazione. Si precisa che, in ogni caso, tale rappresentanza del Presidente discende dalla legge.

ARTICOLO 14 - Collegio dei Proviviri

14.1 Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. Il Collegio dei Proviviri segue linee guida allegate allo Statuto.

¹ Associazioni genitoriali delle scuole europee (« Tipo 1 »)

² CAPEEA : Coordination des Associations de Parents des Ecoles Européennes Agréées

³ AESN : Accredited European School Network

TITOLO IV - RISORSE E CONTROLLI

Articolo 15 - Patrimonio

15.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

15.1.1. da sovvenzioni, donazioni e lasciti a suo favore;

15.1.2. da reddito complementare generato dalle attività organizzate dall'Associazione;

15.1.3. da ogni altro rendimento coerente con gli obiettivi dell'Associazione.

15.2. Nessun membro della Associazione può pretendere alcuna retribuzione a nessun titolo a seguito della sua partecipazione alle attività dell'Associazione.

15.3. All'Associazione è fatto divieto distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

ARTICOLO 16 - Anno Amministrativo

16.1. L'Anno Amministrativo dell'Associazione inizia il 1° agosto e finisce il 31 luglio dell'anno successivo.

ARTICOLO 17 - Gestione economica

17.1. La gestione economica dei conti dell'Associazione avviene in conformità con i criteri applicabili a base di buona e trasparente amministrazione.

17.2. Gli utili di gestione sono destinati al perseguimento dei fini dell'Associazione. L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività previste all'Art. 2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, riserve o capitale, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

17.3. L'Associazione inoltre garantisce la democraticità della struttura, nonché gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture deve essere garantito dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ARTICOLO 18 - Revisori dei conti

18.1. I revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria, come stabilito dall'Art. 6.8.5, ove la stessa lo ritenga necessario.

18.2. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Comitato AGSEP

18.3. I revisori hanno:

18.3.1. libero accesso ai libri contabili, le scritture e tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute dall'Associazione;

18.3.2. scrivono un rapporto sui conti e la situazione economica e amministrativa che hanno esaminato. Il loro rapporto scritto è inviato al Comitato AGSEP.

18.4. Il Comitato AGSEP sottopone all'Assemblea Generale Ordinaria il rapporto per votazione in conformità all'articolo 6.8.2.

ARTICOLO 19 - Arbitrato

19.1. Qualsiasi Organo dell'Associazione o 1/5 (uno quinto) dei membri dell'Associazione può sollevare un caso di eventuali violazioni costituzionali realizzate sia da singoli membri che da un Organo dell'Associazione.

19.2. Il caso sarà esaminato da un collegio arbitrale che sarà costituito da tre arbitri. Ciascuna delle parti coinvolte nominerà un arbitro a rappresentarle. Il 3° (terzo) arbitro, che è indipendente, deve essere reciprocamente accettato da entrambe le parti.

19.3. Nel caso che, dopo 3 (tre) tentativi da effettuarsi entro il termine massimo di dieci giorni, le due parti non raggiungano un accordo circa la nomina del 3°(terzo) arbitro, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Parma.

19.4. La decisione del Collegio Arbitrale è irrevocabile.

TITOLO V - MODIFICA DELLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 20 - Modifica dello Statuto — Scioglimento dell'Associazione

20.1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto o scioglimento dell'Associazione devono essere emesse dal Comitato AGSEP o da 1/5 dei soci.

20.2. Il Comitato AGSEP convoca una Assemblea Generale Straordinaria nella quale delibera la proposta summenzionata.

20.3. L'Assemblea Generale decide la modalità di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Nomina i liquidatori e determina la destinazione del proprio patrimonio, Nel caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro le cui finalità siano simili o comparabili a quelle dell'Associazione.

TITOLO VI - RINVIO

ARTICOLO 21 - Rinvio

21.1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge⁴ vigenti in materia.

⁴ Alla data dell'approvazione dell presente statuto si fa riferimento al D.M. 138/2010